



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice Silvia Albano,

nella causa civile in epigrafe indicata, introdotta da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ con il patrocinio delle Avv.te Cristina Laura Cecchini e Loredana Leo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in ██████████ Roma,

-ricorrente-

nei confronti di

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente *p.t.*, **MINISTERO DELLA DIFESA** in persona del Ministro *p.t.*, **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro *p.t.*, **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE** in persona del Ministro *p.t.*, nonché dell'**AMBASCIATA D'ITALIA A TRIPOLI** in persona dell'Ambasciatore *p.t.*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato,

-resistenti-

Avente ad oggetto: **Ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c.**

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il presente giudizio trae origine da un asserito respingimento illegittimo ai danni di diverse decine di migranti, tra i quali il ricorrente, materialmente operato da una nave mercantile battente bandiera italiana denominata "Asso 29" il giorno 2 luglio 2018, nelle ore successive alla conduzione di diverse operazioni SAR da parte di una motovedetta libica denominata "Zuwarah". Il ricorrente, il quale ha allegato di trovarsi alla data odierna su suolo libico, ha chiesto l'emissione di un provvedimento urgente finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso in suo favore quale rimedio alla violazione subita; l'Avvocatura dello Stato ha contestato la legittimazione attiva del ricorrente nonché la legittimazione passiva di parte delle amministrazioni convenute, chiedendo di accertare l'inammissibilità della domanda ovvero, in subordine, la sua infondatezza sia in fatto che in diritto, a tal fine negando il coinvolgimento delle autorità italiane negli eventi in esame nonché la configurabilità del diritto al rilascio di un visto d'ingresso.

Il ricorrente, cittadino sudanese, si è dichiarato originario della regione del Darfur ed ha ricostruito la sua vicenda personale precedente al coinvolgimento nel respingimento nei termini seguenti.

Nel 2003, allo scoppio del noto conflitto nella regione di origine, veniva evacuato con la famiglia in un campo profughi; successivamente si trasferiva nella capitale Khartoum per curare uno zio che successivamente è deceduto e per cercare un lavoro per sostenere la famiglia rimasta nel campo, ma riusciva a lavorare solo come ambulante di frutta e verdura, che però non era sufficiente a risollevarlo dalla situazione di indigenza nella quale si trovava. Così nel 2016 abbandonava il Sudan intenzionato a raggiungere la Libia e poi l'Europa, ove sperava di poter richiedere la protezione internazionale. Giunto in Libia dopo essersi affidato ad un gruppo di trafficanti, veniva, nei mesi successivi, sottoposto a lavori forzati e

detenzione arbitraria. Nel 2017 provava a raggiungere l'Italia via mare per la prima volta; il tentativo non andava a buon fine e lo stesso veniva riportato in Libia e confinato nuovamente in un centro di detenzione.

Il 30 giugno 2018 si imbarcava una seconda volta alla volta dell'Italia su un gommone insieme a circa 160 persone. Tale ulteriore tentativo di attraversamento del Mediterraneo si concludeva, dopo una complessa serie di eventi, ancora una volta con un rientro in Libia in data 2 luglio 2018, a bordo della già menzionata nave mercantile italiana Asso 29, armata dalla società Augusta Offshore. Parte ricorrente sostiene che, in tale circostanza, le autorità italiane convenute si sarebbero rese autrici di un respingimento illegale in quanto responsabili del coordinamento delle operazioni di salvataggio e delle successive manovre che avevano infine condotto al rientro in territorio libico del ricorrente e degli altri migranti soccorsi. Si esporrà nel seguito la catena degli eventi di quanto accaduto tra il 30 giugno ed il 2 luglio 2018, così come illustrata dalla difesa di parte ricorrente; si presenteranno successivamente i rilievi dell'Avvocatura dello Stato, che ha contestato sotto più profili tale ricostruzione.

Dopo circa un giorno in mare, in data 1 giugno 2018, il gommone sul quale il ricorrente era imbarcato iniziava a mostrare seri segni di cedimento e la navigazione si faceva estremamente difficoltosa. Uno dei migranti a bordo riusciva a contattare via radio la Guardia costiera italiana e a chiedere soccorso. Le autorità italiane non intervenivano direttamente ma si mettevano in contatto con la motovedetta libica Zuwarah, che raggiungeva però il gommone quando questo era già affondato ed i migranti in mare. La Zuwarah procedeva al salvataggio dei 18 superstiti, tra i quali il ricorrente, coadiuvata dall'elicottero della Marina militare italiana Eliduilio.

Allontanatasi dalla scena dell'operazione SAR, nelle ore successive la Zuwarah portava a termine ulteriori operazioni SAR, con un conseguente incremento significativo del numero di persone a bordo (262 secondo il resoconto di Augusta Offshore del 5 luglio, all. 3 di parte ricorrente). La motovedetta libica subiva a questo punto un guasto il quale, insieme alle difficili condizioni del mare, rendeva complicata la navigazione e metteva in pericolo la vita dei naufraghi e dell'equipaggio.

Avendo ricevuto dai libici notizia dell'avaria, le autorità italiane a bordo della nave militare Caprera, di stanza nel porto di Tripoli, davano istruzione al comandante della Asso 29, che aveva da poco abbandonato la stessa località, di prestare assistenza alla Zuwarah. Tale circostanza è ricostruita dalla difesa di parte ricorrente a partire da comunicazioni intercorse tra la Asso 29 e la nave militare italiana Duilio (incluse nell'all. 4), situata non lontano dalla Zuwarah al momento dell'avaria di questa. Il ricorrente ha sottolineato peraltro il ruolo di coordinamento giocato dalle autorità italiane sin dalla fase anteriore all'operazione di salvataggio, avendo la Zuwarah ricevuto indicazioni dalle stesse sulla rotta da seguire per raggiungere il gommone.

Nelle prime ore del 2 luglio la Zuwarah veniva avvicinata dalla Asso 29 (riconosciuta dal ricorrente grazie alla scritta "Napoli 78" sullo scafo ed al colore rosso del medesimo); le persone a bordo della prima, incluso l'equipaggio, venivano trasferite sulla seconda, e la Zuwarah veniva legata tramite un cavo alla Asso 29 e da questa rimorchiata. I migranti trasbordati venivano informati da un ufficiale libico che avrebbero fatto rotta verso l'Italia. La Asso 29 si dirigeva invece verso Tripoli; la nave non entrava in porto ma gettava l'ancora al largo della città ed i migranti venivano sbarcati sulla terraferma tramite un'imbarcazione più piccola; al termine delle operazioni, la Asso 29 riprendeva il

largo e giungeva alla sua destinazione iniziale (una piattaforma petrolifera a 75 miglia nautiche da Tripoli) nella serata del 2 luglio.

La difesa di parte ricorrente ha depositato una serie di foto asseritamente ritraenti il ricorrente e scattate da personale UNHCR presente al momento dello sbarco (all. 6). Dopo il rientro in Libia, egli veniva rinchiuso nel centro di Tariq Al Matar per tre mesi, ove subiva maltrattamenti ed abusi; veniva successivamente trasferito in altro centro nel quale veniva sottoposto a lavori forzati. Nonostante sia stato indicato da UNHCR come *person of concern* (come documentato dal tesserino di cui all'all. 11 depositato da parte ricorrente), la difesa osserva come lo stesso viva attualmente nei dintorni di Tripoli privo di adeguata protezione; la famiglia di origine, rimasta in Sudan, sarebbe ormai da un ventennio internamente sfollata ed esposta a violenze in una situazione di costante insicurezza e instabilità.

A tali rilievi la controparte ha opposto una diversa versione dei fatti svoltisi tra il 30 giugno ed il 2 luglio, stando alla quale le condotte in esame sarebbero imputabili esclusivamente alle autorità libiche. L'Avvocatura ha osservato in sostanza come l'operazione di soccorso condotta dalla motovedetta Zuwara fosse avvenuta in zona SAR libica e sotto il coordinamento delle autorità libiche, le quali avrebbero espressamente richiesto alle autorità italiane, di stanza sulla nave Caprera, di sollecitare l'intervento della Asso 29 a supporto della motovedetta in avaria, data l'inidoneità della pur prossima Nave Duilio ad affiancare il piccolo natante in difficoltà. Secondo tale ricostruzione, sia l'operazione SAR che il successivo trasbordo dei migranti sulla Asso 29 si sarebbero svolti all'esito di risoluzioni adottate dalla Guardia costiera libica e messe in atto rispettivamente in zona SAR libica e in acque territoriali libiche, con il semplice ausilio tecnico degli assetti navali italiani presenti nell'area. A sostegno delle proprie asserzioni, l'Avvocatura ha fatto riferimento ad una relazione cronologica redatta dall'equipaggio della Nave Duilio (all. 5), nonché a comunicazioni intervenute tra l'IMRCC di Roma e la Guardia costiera libica (all. 2-4).

L'Avvocatura ha eccepito sia il difetto di titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente, riconducibile all'inidoneità delle foto depositate dalla difesa a servire da mezzo di prova dell'effettivo coinvolgimento dello stesso nelle vicende in esame, che la carenza di legittimazione passiva in riferimento a tutte le amministrazioni convenute ad esclusione del Ministero degli affari esteri, non ritenendo alcuna di esse responsabile delle condotte contestate ed il solo Ministero degli affari esteri coinvolto nella procedura di richiesta e rilascio del visto d'ingresso che forma l'oggetto del ricorso. Parte resistente ha infine sostenuto l'assenza di qualsivoglia intercorso contatto qualificato tra il ricorrente e lo Stato italiano, eccependo l'impossibilità di qualificare lo stesso quale cittadino straniero richiedente visto. A tal proposito si è eccepito che l'accesso alla tipologia di visto ex art. 25 del Reg. CE 810/2009 sarebbe riservato, secondo la prassi adottata dall'Italia, alle persone inserite in appositi programmi di reinsediamento coordinati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno e dall'UNHCR i quali, nell'assenza di un'espressa obbligazione al rilascio di siffatti visti ai fini della presentazione di una domanda di protezione internazionale (come accertato dalla CGUE nella causa C-638/16, X e X c. Belgio), esaurirebbero la portata applicativa del menzionato art. 25 nell'ordinamento interno. Parimenti, l'Avvocatura ha sostenuto la non invocabilità diretta dell'art. 10 co. 3 della Costituzione sulla base della giurisprudenza di legittimità che ne ha escluso la portata immediatamente precettiva, affermando al contempo la completa attuazione di tale norma attraverso le tre forme di

protezione previste dall'ordinamento (Cass. Civ., sez. I, n. 28969/2019; Cass. Civ., sez. I, n. 26720/2019; Cass. Civ., sez. VI, n. 16362/2016; Cass. Civ. sez. VI, n. 10686/2012).

All'udienza del 29.05.2023, entrambe le parti hanno ribadito le rispettive posizioni espresse per via cartolare. La difesa di parte ricorrente ha inoltre sostenuto che l'identificazione del ricorrente fosse all'epoca dei fatti dovere delle autorità che avevano la disponibilità fisica dello stesso e che il tesserino UNHCR sarebbe stato a lui rilasciato in quanto appartenente ad una delle nove nazionalità alle quali l'Alto Commissariato fornisce supporto materiale in Libia. L'Avvocatura ha reiterato la contestazione in ordine all'impossibilità di identificare il ricorrente attraverso i documenti fotografici depositati da controparte.

- ***Sul fumus boni iuris***

Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute, fatta eccezione per il Ministero degli Affari Esteri, investito della richiesta di visto, fermo restando che l'Ambasciata italiana a Tripoli non ha legittimazione autonoma rispetto al Ministero degli Affari Esteri, del quale costituisce articolazione amministrativa.

Infatti, le amministrazioni convenute sono state tutte a diverso titolo coinvolte nel respingimento illegittimo di cui si discute.

L'eccezione relativa al presunto difetto di titolarità della posizione giuridica da parte ricorrente proposta dall'Avvocatura deve essere rigettata sulla scorta della ulteriore documentazione depositata dal ricorrente a seguito dell'udienza del 23.05.23 e relativa alla richiesta di accesso alle immagini in possesso di UNHCR. La circostanza che tali documenti non provino in maniera definitiva e incontestabile la presenza della persona del ricorrente a bordo della Asso 29 nel corso dell'operazione in questione è irrilevante nella misura in cui lo standard di prova richiesto in un giudizio cautelare non può ritenersi pari a quello che trova applicazione in un giudizio di merito, stante le limitazioni temporali che per la definizione stessa del ricorso ex art. 700 c.p.c. non permettono la conduzione di un'istruttoria egualmente accurata. Oggetto di tale norma è infatti la tutela urgente e provvisoria delle posizioni giuridiche soggettive che appaiono fondate *prima facie* in fatto ed in diritto e che potranno trovare, eventualmente, definitiva protezione soltanto nel successivo giudizio di merito.

La difesa del ricorrente attraverso la documentazione depositata ha, infatti, dato prova di avere ottenuto le fotografie che ritraggono il ricorrente allo sbarco della Asso 19 e nelle quali lo stesso si è riconosciuto attraverso una istanza di accesso agli atti presentata a UNHCR e *prima facie* appaiono corrispondenti al tesserino rilasciato al ricorrente dall'UNHCR a seguito di identificazione

In merito alla contestata inammissibilità delle sbobinature depositate dalla difesa di parte ricorrente, si osserva come questa abbia da ultimo allegato prova di aver ottenuto il relativo tracciato audio in seguito a richiesta di accesso agli atti presentata alla Marina militare (all. 8, deposito del 29.05.2023). Una volta che la difesa del ricorrente ha dato prova di avere acquisito i file audio tramite istanza di accesso agli atti, la controparte aveva l'onere di contestazione specifica della corrispondenza del contenuto delle sbobinature a quello dei file così acquisiti. La parte resistente si è invece limitata a una contestazione generica rappresentando che "sebbene il contenuto delle conversazioni trascritte sia riferibile a comunicazioni via VHS udibili da chiunque in frequenza, e pertanto non classificate o classificabili, si ritiene di escludere l'ammissibilità del deposito dei file audio in quanto non si dispone di elementi riguardo alla catena di custodia

degli stessi. Considerazione che si ritiene sia ostativa anche dell'acquisizione delle sbobinate prodotte dalla parte attrice.”

Non solo non si pone un problema di ammissibilità di acquisizione in giudizio delle sbobinate, ma deve ritenersi che esse costituiscano piena prova di quanto contenuto nei file audio in base al disposto di cui all'art 115 c.p.c..

Infatti, la Marina Militare era in possesso dei file audio originali ed era pienamente in grado di fare contestazioni specifiche in ordine alla corrispondenza del contenuto delle sbobinate ai file audio in suo possesso.

Ciò posto si osserva che, in punto di fatto, la principale contestazione mossa dalla parte ricorrente alle amministrazioni resistenti è costituita dalla commissione di un respingimento illegittimo ai suoi danni.

Preme sottolineare che gli obblighi di *non refoulement* sono sanciti in diverse convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, tra le quali la Convenzione sullo status di rifugiato (art. 33 par. 1), la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (art. 3) e la Convenzione ONU contro la tortura (art. 3), nonché nell'ordinamento dell'Unione europea (art. 19 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione). La dottrina internazionalistica attribuisce quasi unanimemente valenza consuetudinaria a tale principio, il quale vive nell'ordinamento interno anche grazie ai molteplici richiami espliciti operati da norme di legge (*ex multis* all'art. 19 del d.lgs. 286/98). Il carattere cogente del principio in questione impone la necessità di un'accurata analisi dei fatti specie in relazione alla possibilità di attribuire un ruolo decisivo allo Stato italiano nell'esecuzione della condotta contestata, circostanza il cui accertamento si configura quale dirimente ai fini della decisione.

All'esito della lettura degli atti depositati dalla parte ricorrente, si ritiene che le azioni di coordinamento compiute dalla Marina militare italiana, in particolare le indicazioni fornite ad Asso 29 per il recupero dei naufraghi ed il successivo trasporto degli stessi verso la Libia, unitamente alla circostanza che gli stessi si trovassero in tale frangente a bordo di una nave battente bandiera italiana, siano tali da configurare la responsabilità dell'Italia, nonché fondare una pretesa al ripristino del diritto violato.

È infatti circostanza non contestata dalle amministrazioni resistenti che i naufraghi siano stati presi a bordo della Asso 29 in acque internazionali, ovvero in una zona non soggetta, secondo il diritto internazionale consuetudinario, alla sovranità libica; gli scambi documentati tramite gli allegati depositati dalla difesa del ricorrente suggeriscono una partecipazione decisiva della Marina militare italiana all'esito dell'operazione, il relativo nesso causale risultando *icto oculi* ad un esame anche sommario delle carte.

Senonché, pur se in astratto si accogliessero i rilievi dell'Avvocatura, che ritiene che la condotta delle autorità italiane rientrasse nell'ambito di un mero supporto tecnico e non anche di un coordinamento delle operazioni, non può non osservarsi che l'avvenuto contatto qualificato con lo Stato italiano fosse tale da determinare **in ogni caso l'applicabilità delle c.d. "obbligazioni positive" elaborate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo ai fini della piena tutela dei diritti enunciati nella Convenzione europea, anche rispetto a violazioni dell'art. 3 CEDU commesse da attori privati.**

Detta Corte ha a tal riguardo affermato che gli Stati parte sono obbligati ad adottare misure ragionevoli anche di tipo operativo, in grado di prevenire la commissione di atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti dei quali i medesimi avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza, in caso di rischio reale ed immediato di sottoposizione di un individuo a tali atti da parte di un attore

privato all'interno della loro giurisdizione (si veda CEDU, O'Keeffe c. Irlanda, [GC], 2014, Kurt c. Austria [GC], 2021, X. c. Bulgaria [GC], 2021). Si ritiene che tali obbligazioni fossero pienamente applicabili nelle circostanze in questione, trovandosi il ricorrente e gli altri naufraghi soccorsi **su una nave battente bandiera italiana e registrata in Italia, e pertanto all'interno della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 1 della Convenzione così come interpretato ripetutamente dalla Corte** (v. *ex multis* Bankovic c. Belgio e altri [GC], 2001, Medvedyev e altri c. Francia [GC], 2010 nonché Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], 2012).

Il venir meno dell'Italia a dette obbligazioni positive è peraltro insito nell'adozione di atti coerentemente ed inequivocabilmente finalizzati ad ottenere il rientro in Libia del ricorrente e degli altri naufraghi per il tramite della condotta di un attore privato (l'equipaggio della Asso 29) con il conseguente rischio reale ed immediato di sottoposizione a trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU.

Si osserva che tali conclusioni sono in coerenza con le pronunce recenti della Suprema Corte che hanno riconosciuto la prevalenza dell'interesse al rispetto del principio di *non refoulement* e del dovere di soccorso in mare su altri interessi di carattere penalistico. Nella pronuncia n° 6626/2020, la Cassazione (III Sez. Pen.) ha accertato la correttezza del ragionamento seguito del GUP di Agrigento, il quale ha disposto la non convalida dell'arresto in flagranza di Carola Rackete per la commissione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e resistenza o violenza contro nave da guerra sulla base dell'applicabilità della scriminante dell'adempimento di un dovere di cui all'art. 51 c.p, alla luce dell'obbligo di salvataggio in mare e conduzione dei naufraghi in un porto sicuro ai sensi del diritto internazionale del mare. Ancora, la VI Sezione Penale della Suprema Corte ha di recente (con sentenza n°15869/2022) pienamente riconosciuto l'applicabilità della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p. ai migranti che hanno, attraverso l'uso di minacce ed intimidazioni, ottenuto che la nave privata italiana che li aveva soccorsi (la Vos Thalassa) invertisse la sua rotta dirigendosi verso l'Italia e non già verso la Libia, come stabilito dalle autorità libiche che avevano coordinato i soccorsi. **Si trattava, peraltro, in entrambe le ipotesi di salvataggi avvenuti in zona SAR libica.**

Tali decise prese di posizione da parte del giudice di legittimità indicano la necessità di una piena attuazione del divieto di respingimento per il tramite di una tutela il più possibile ampia e dal carattere marcatamente sostanziale.

E' fatto notorio e confermato da tutte le autorevoli fonti internazionali che la Libia non costituisca un porto sicuro dove poter far sbarcare le persone soccorse in mare, che andrebbero altrimenti incontro a trattamenti inumani e degradanti e torture.

Tale circostanza resta ferma anche nell'ipotesi in cui a coordinare le azioni di soccorso fosse effettivamente stata la guardia costiera libica. Il trasbordo dei naufraghi sulla nave Asso 29 è avvenuto in acque internazionali e nel momento in cui sono saliti sulla nave battente bandiera italiana, sottoposta alla giurisdizione italiana, lo stato italiano aveva il dovere di applicare le convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, il diritto UE e il diritto interno; non avrebbe dovuto, pertanto, dare alcun ausilio allo sbarco dei naufraghi in territorio libico da parte di una nave sottoposta alla sua giurisdizione.

L'obbligo di soccorso in mare è previsto da una norma di diritto internazionale consuetudinario generalmente riconosciuta vigente direttamente nell'ordinamento italiano in ragione dell'art. 10, comma 1, della Costituzione.

Si tratta di un obbligo funzionale alla tutela di diritti fondamentali di tutte le persone.

Ai sensi della Convenzione SAR, le autorità di uno Stato costiero competente sulla

zona di intervento in base agli accordi stipulati, le quali abbiano avuto notizia, dall'autorità di un altro Stato, della presenza di persone in pericolo di vita nella zona di mare SAR di propria competenza, devono intervenire immediatamente; ai sensi del par. 2.1.10 dell'Annesso, devono assicurare «... che sia fornita assistenza a ogni persona in pericolo in mare ... senza tener conto della nazionalità o dello status di tale persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata».

Ai sensi del par. 1.3.2 dell'Annesso della Convenzione SAR, per salvataggio si intende una «operazione destinata a recuperare le persone in pericolo e a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno e a trasportarle in un luogo sicuro».

L'espressione "luogo sicuro" viene utilizzata anche nel par. 3.1.9 dell'Annesso, dove è previsto che la parte responsabile dell'area di ricerca e di salvataggio nella quale si procede «dovrà esercitare la primaria responsabilità per assicurare che siano svolti il coordinamento e la cooperazione, in modo che i superstiti assistiti siano sbarcati dalla nave che ha prestato assistenza e consegnati **in un luogo sicuro**».

Dal tenore letterale della SAR, dunque, **si evince che l'operazione di salvataggio può dirsi conclusa solo quando il naufrago sia stato sbarcato, esito che deve avvenire il più presto possibile e in un "luogo sicuro"** (Cass. pen. n. 15869/22 cit., che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Palermo citata dalle parti resistenti).

Quindi a prescindere da chi abbia effettivamente coordinato le attività di soccorso, le autorità italiane che hanno prestato ausilio e inviato la nave commerciale italiana, avrebbero dovuto comunque garantire che i naufraghi venissero sbarcati in un luogo sicuro.

Né la Convenzione SOLAS, né la SAR, forniscono una definizione della nozione di "luogo sicuro" (place of safety, o POS).

Assumono, tuttavia, rilevante valenza il contenuto delle Linee guida dell'Organizzazione Internazionale Marittima- Comitato per la sicurezza marittima-

(IMO) sul trattamento delle persone soccorse in mare.

Per dette linee guida per "luogo sicuro" deve intendersi *«una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse ... dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non siano più minacciate, dove le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possano essere soddisfatte. È, inoltre, un luogo dal quale possa essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale»* (par. 6.12).

In via provvisoria, fintantoché i naufraghi non siano stati sbarcati, anche la nave che presta soccorso può essere considerata un luogo sicuro, come previsto nei parr. 6.13 e 6.14 delle Linee guida (sul tema, in maniera chiara, Sez. 3, n. 6626 del 16/01/2020, Rackete, in motivazione).

La nave Asso 29, soccorsi i naufraghi avrebbe dovuto, pertanto, dirigersi verso un porto sicuro, lo sbarco in Libia ha realizzato invece un respingimento illegittimo.

Il principio di non respingimento costituisce: *«un principio fondamentale di protezione al quale non sono ammesse riserve. Sotto molti aspetti, questo principio è il complemento logico del diritto di chiedere asilo riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tale diritto ha finito per essere*

considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario vincolante per tutti gli Stati. Inoltre, il diritto internazionale dei diritti dell'uomo ha stabilito che il non-respingimento è una componente fondamentale del divieto assoluto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti. L'obbligo di non respingere è anche riconosciuto come applicabile ai rifugiati indipendentemente dal loro riconoscimento ufficiale, il che comprende evidentemente i richiedenti asilo il cui status non è stato ancora determinato. Esso copre qualsiasi misura imputabile ad uno Stato che possa produrre l'effetto di rinviare un richiedente asilo o un rifugiato verso le frontiere di un territorio in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate e in cui rischierebbe una persecuzione. Ciò include il rigetto alle frontiere, l'intercettazione e il respingimento indiretto, che si tratti di un individuo in cerca di asilo o di un afflusso massiccio» (nota sulla protezione internazionale del 13 settembre 2001 (A/AC.96/951, § 16), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (l'UNHCR).

Dunque, un diritto funzionale a prevenire qualsiasi respingimento, di chiunque si trovi in una determinata situazione oggettiva, verso un paese in cui la sua vita o la sua libertà siano a rischio, a prescindere dal fatto che lo status di rifugiato della persona interessata — ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra — sia stato o meno ufficialmente riconosciuto (v. Cass 15869/22 citata). Il divieto di respingimento verso un luogo non sicuro è stato esplicitamente previsto

e regolamentato da numerosi altre fonti internazionali adottate successivamente alla

Convenzione di Ginevra, non solo dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'art 15 della CEDU prevede espressamente che l'art 3 non consente deroghe e tutta la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della CGUE ha in maniera continuativa ritenuto che il respingimento (in qualsiasi forma esso sia attuato) di una persona verso un paese dove sussista il rischio che essa sia soggetta a tortura o trattamenti ad essa analoghi si collochi nell'ambito di operatività dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art 4 della CDFUE.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato, fin dal 2012 (Grande camera Hirsi e Jama contro Italia) che si tratta **di un divieto assoluto che opera anche in acque internazionali nelle zone extraterritoriali, come una nave battente bandiera italiana, ove lo Stato eserciti la propria giurisdizione, ribadendo che, in virtù delle disposizioni riguardanti il diritto del mare, una nave che navighi in alto mare è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di cui batte bandiera;** si tratta di un

principio di diritto internazionale che, da una parte, ha portato la Corte a riconoscere, nelle cause riguardanti azioni compiute a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato, come anche degli aeromobili registrati, **casi di esercizio extraterritoriale della giurisdizione di quello Stato, e, dall'altra, ad affermare la giurisdizione anche nelle operazioni di salvataggio in alto mare.** La corte ha ritenuto che lo sbarco in Libia dei naufraghi aveva violato l'art 3 della Convenzione in quanto in Libia sarebbero andati incontro al concreto rischio di subire trattamenti inumani e degradanti e ha aggiunto che *“nessuna delle disposizioni di diritto internazionale citate.... giustificava il rinvio dei ricorrenti verso la Libia, nella misura in cui tanto le norme in materia di soccorso alle persone in mare quanto quelle relative al contrasto alla tratta di esseri umani impongono agli Stati il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale*

in materia di rifugiati, tra i quali il «principio di non respingimento» sancito anche dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

La Libia non poteva essere considerato un luogo sicuro dove sbarcare i naufraghi né nel 2012 né attualmente, e non può ritenersi che la Asso 29, soggetta in acque internazionali alla giurisdizione dello stato italiano, potesse violare gli obblighi di non respingimento, anche se a coordinare i soccorsi fosse effettivamente stata l'autorità libica.

La Asso 29 ha soccorso i naufraghi in acque internazionali perché la motovedetta libica era in difficoltà e le ha prestato soccorso, a quel punto avrebbe avuto l'obbligo di applicare le leggi del mare, internazionali e interne e rispettare il divieto assoluto di non respingimento. Lo stato italiano avrebbe dovuto **non** offrire ausilio alla guardia costiera libica per sbarcare i naufraghi in Libia, **ma assicurare il loro trasporto in un luogo sicuro, proprio nel momento in cui erano su una nave sottoposta alla sua giurisdizione.**

Sono universalmente documentate e denunciate le condizioni cui sono costretti i migranti nei centri di detenzione libici, che costituiscono tortura e trattamento inumano e degradante (documentate anche nel ricorso).

Il report della Independent Fact-finding Mission on Libya del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite riferisce che: *“La Missione ha ragionevoli motivi per credere che in Libia vengano commessi crimini contro l'umanità contro i migranti. I migranti sono sottoposti a una diffusa e sistematica detenzione arbitraria. Atti di omicidio, sparizione forzata, tortura, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, stupro e altri atti disumani vengono commessi in relazione alla loro detenzione arbitraria. Il carattere continuo, sistematico e diffuso di queste pratiche da parte del DCIM e di altri attori coinvolti riflette il fatto che funzionari di livello medio e alto partecipano al ciclo migratorio della violenza”.* Senza contare che la Libia è un territorio ove vi è una situazione di violenza indiscriminata a seguito della guerra civile, con attacchi che colpiscono indiscriminatamente obiettivi civili e militari. (UN HRC, Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya, 13 giugno – 8 luglio 2022, A/HRC/50/63, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/libya/index>).

La Libia, inoltre, non è parte della Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato e l'ordinamento non distingue tra migranti irregolari da un lato e rifugiati e richiedenti asilo dall'altro, con la conseguenza che tutti sono considerati “migranti illegali” e soggetti alle sanzioni previste dalla legge, prima tra tutte la detenzione con lavoro forzato, ove i migranti sono soggetti a trattamenti inumani e degradanti, per la quale non è previsto un limite massimo di durata, e la successiva espulsione (US Department of State, Annual report on human rights in 2021, 12.04.2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2071167.html>).

Come evidenziato nel ricorso, il rapporto dell'Independent Fact-Finding Mission in Libya del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, ricostruisce il ciclo di sfruttamento e violenza cui sono soggetti i migranti in Libia:

Nella gestione e nello sfruttamento dei migranti sono coinvolti attori statali e non statali, che operano a diversi livelli e in diversi momenti del percorso migratorio, creando un vero e proprio mercato delle migrazioni: *“le indagini della Missione hanno fornito una solida base per confermare che vengono commessi atti di omicidio, riduzione in schiavitù, tortura, prigionia, stupro e altri atti disumani contro i migranti. Esse dimostrano inoltre che poco è stato fatto dalle autorità libiche per riformare le loro pratiche e affrontare questi crimini, o dai loro partner internazionali, tra cui l'Italia e Malta che hanno accordi di cooperazione con la Libia nel campo del controllo della migrazione.. Nel periodo coperto dal*

mandato della Missione, il numero di migranti detenuti nei centri gestiti dalla Direzione per la lotta alla migrazione illegale (DCIM) è variato da un paio di migliaia a quasi 20.000, e si ritiene che altre migliaia siano detenuti in strutture controllate da gruppi armati non statali o tenuti prigionieri da trafficanti. [...].

Il coinvolgimento specifico e il livello di cooperazione tra gli attori, comprese le autorità statali, come la Guardia costiera libica (LCG), coinvolte nell'intercettazione dei migranti in mare, e i funzionari di detenzione del DCIM, i gruppi armati con mandati ufficiali non chiari, i trafficanti, i contrabbandieri e altri individui che tentano di trarre profitto da questo sistema, sono stati documentati ma non sempre chiaramente definiti. 73. Ad esempio, nei colloqui con la Missione, diversi migranti hanno parlato di collusione tra contrabbandieri, trafficanti e funzionari statali, siano essi del DCIM o della LCG. Uno dei migranti ha spiegato di aver riconosciuto i contrabbandieri che li avevano messi su una barca a bordo di una nave della LCG che poi li ha intercettati: "Mi è successo due volte. Se gli diciamo che li riconosciamo, ci picchiano". Come precedentemente notato dalla Missione, ci sono anche segnalazioni di migranti scomparsi dopo essere stati intercettati e sbarcati in Libia, sollevando la preoccupazione che un numero significativo di migranti possa essere stato restituito a contrabbandieri e trafficanti che li hanno ulteriormente maltrattati. [...].

La Missione ha ragionevoli motivi per ritenere che in Libia vengano commessi crimini contro l'umanità nei confronti dei migranti. I migranti sono sottoposti a detenzione arbitraria diffusa e sistematica. Atti di omicidio, sparizione forzata, tortura, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, stupro e altri atti disumani sono commessi in relazione alla loro detenzione arbitraria. Il carattere continuo, sistematico e diffuso di queste pratiche da parte del DCIM e degli altri attori coinvolti riflette il fatto che i funzionari di livello medio e alto partecipano al ciclo di violenza della migrazione. La tortura e lo stupro sono una caratteristica della detenzione e della prigionia degli stranieri in Libia, utilizzati abitualmente come mezzo di intimidazione, punizione, umiliazione, gratificazione o sfruttamento: i migranti sono sottoposti a scosse elettriche, spegnimento di sigarette, bruciature, percosse regolari, stupri e violenze sessuali contro uomini, donne, bambini e bambine, e/o altre brutali inflizioni di tortura fisica e psicologica, come assistere allo stupro o all'esecuzione di altri detenuti. [...].

La Missione ha ricevuto regolarmente rapporti sulla riduzione in schiavitù dei migranti. A questo proposito, vi sono ampie prove del fatto che i migranti sono trattati come merci in vari modi dai loro rapitori. Durante la detenzione e senza ricevere alcun compenso, i migranti qualificati sono talvolta costretti a lavorare al di fuori della struttura di detenzione per privati o aziende, mentre altri, compresi i minori non accompagnati, sono costretti a lavorare in fattorie, fabbriche o altre situazioni di lavoro umiliante, spesso senza cibo o acqua adeguati" (UN HRC, Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya, 13 giugno – 8 luglio 2022, A/HRC/50/63, <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/libya/index>).

Accertata la violazione degli obblighi di *non refoulement* in capo all'Italia negli eventi intercorsi tra il 30 giugno ed il 2 luglio 2018, deve ritenersi soddisfatto il requisito del *fumus boni iuris* in quanto la posizione giuridica vantata dal ricorrente appare fondata in diritto ed il rilascio di un visto di ingresso sul territorio italiano appare misura idonea alla tutela del suo diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti, pregiudicato dalla condotta dell'Italia.

La norma costituzionale di cui all'art 10 comma 3 può nel caso di specie trovare applicazione anche come diritto di accedere al territorio dello stato al fine di

essere ammesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. sent. n. 25028/2005), in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 29460/2019), il diritto alla protezione internazionale “è pieno e perfetto” e “il procedimento non incide affatto sull’insorgenza del diritto” che “nelle forme del procedimento è solo accertato...il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità” (così Tribunale Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 11 gennaio 2021).

La portata immediatamente precettiva del diritto di asilo di cui all’art 10 comma 3 della Costituzione – non a caso inserito tra i diritti fondamentali della persona - è stata affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte fin dal 1997, anche in mancanza di una legge che ne specificasse le condizioni di esercizio e le modalità di godimento (Cassazione SSUU civ., 26 maggio 1997 n. 4674, Cass. n. 907/1999 – Cass 8423/2004). D’altro canto l’affermazione secondo la quale l’introduzione delle tre forme di protezione - status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria - copre l’intera portata del diritto di asilo costituzionale ha riguardo, evidentemente, al contenuto del diritto di asilo e non alle condizioni per la presentazione della domanda, quali la necessaria presenza sul territorio nazionale che nella norma costituzionale non è prevista. L’evocazione, contenuta nell’art. 10, co. 3, Cost., del “territorio della Repubblica” viene prospettata quale luogo dove lo straniero potrà effettivamente beneficiare della situazione giuridica soggettiva di riferimento e non quale luogo dove il richiedente asilo debba previamente trovarsi al fine di chiederne il riconoscimento.

Al fine di consentire l’ingresso a chi avesse diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio nazionale parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto utilizzabile lo strumento della concessione del visto umanitario. In particolare la Corte d’Appello di Roma nella sentenza appena citata afferma: “*il richiamo all’art 25 del Regolamento CE 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio era del tutto pertinente: esso disciplina il rilascio del visto territoriale limitato, in via eccezionale, quando sussistano motivi umanitari ivi disciplinati e .. è un istituto richiamato proprio in favore di un cittadino non comunitario che voglia ottenere un visto presso una rappresentanza diplomatica di un Paese UE posto al di fuori della UE, al fine di raggiungere in sicurezza lo Stato dove proporre domanda di asilo. ... E’ ben vero che ... la Corte di Giustizia nella sentenza X e X c/ Belgio decisa il 1.3.2017 ha interpretato restrittivamente detta norma; né ignora questa corte che anche la corte EDU nella sentenza M.N. c/ Belgio del 5.5.2020 in una fattispecie del tutto analoga a quella esaminata dalla Corte di Giustizia ha reso un’interpretazione molto restrittiva della stessa norma, in favore del potere di ciascuno Stato membro di regolare i flussi migratori.*

Tuttavia proprio per i cosiddetti “corridoi umanitari”, elaborati sin dal 2015 in Italia, per consentire l’ingresso protetto di potenziali rifugiati, è stato utilizzato il visto di breve durata (VTL); istituto utilizzato in modo analogo da altri 14 Stati membri e da ritenersi quindi pienamente applicabile all’ordinamento interno...”.

E non può certo ritenersi, in uno stato di diritto, che la possibilità o meno di utilizzare un istituto previsto dall’ordinamento (il regolamento europeo è normativa di diretta applicazione nell’ordinamento italiano), sebbene non specificamente regolato dalla normativa interna, sia rimesso alla sola discrezionalità della pubblica amministrazione senza che sia possibile alcun sindacato giurisdizionale in merito o alcuna applicazione giurisprudenziale di tale istituto.

Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto di lasciare all'Amministrazione il compito di individuare il mezzo più idoneo a consentire l'ingresso, una volta accertata l'esistenza del diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio italiano.

Non vi è dubbio che nel caso di specie il respingimento collettivo illegittimo di cui è stato vittima il ricorrente e di cui deve considerarsi responsabile lo Stato Italiano, il quale sebbene il ricorrente sia stato sottoposto alla sua giurisdizione ha favorito lo sbarco in Libia, permette di ritenere sussistente il suo diritto ad accedere sul territorio nazionale per presentare domanda di protezione internazionale. Egli non ha potuto accedere per ragioni indipendenti dalla sua volontà e a causa di una condotta illegittima da parte delle autorità italiana, non risulta avere nessun legame con altri paesi in grado di offrirgli protezione, mentre risulta provato che in Libia sia sottoposto al rischio concreto di subire trattamenti inumani e degradanti o un danno grave.

- ***Sul periculum in mora***

Parte ricorrente soggiorna attualmente in Libia dopo aver subito trattamenti inumani e degradanti ed essere stato sottoposto a lavori forzati successivamente al respingimento. Tale circostanza risulta suffragata dal certificato rilasciato dalla missione UNHCR in Libia all'interessato e depositato in atti che riporta la data dell'11.10.2021, abbondantemente successiva alla data di rientro in Libia a seguito della partecipazione della nave Asso 29 alle operazioni di salvataggio. Tale conclusione è avvalorata dalle presumibili difficoltà nell'ottenimento di ulteriori prove alla luce della condizione di semi isolamento nella quale il ricorrente dichiara di trovarsi a seguito del coinvolgimento in un raid della polizia libica, al quale ha dichiarato di essere riuscito fortuitamente a sottrarsi.

Stante la notoria condizione di sistematica violazione dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri in condizione di irregolarità in Libia, negli ultimi anni ampiamente documentata dai media e dalle organizzazioni internazionali, si ritiene che la condizione di urgenza rappresentata dal ricorrente sia fondata ed attuale, e di conseguenza sia verificata la condizione del *periculum in mora* (oltre alle fonti già citate si vedano, tra gli altri, i Rapporti di Human Rights Watch e di Amnesty International AI – Amnesty International: Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2019; Libya, 18 February 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2025836.html>, HRW – Human Rights Watch: World Report 2021 - Libya, 13 January 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2043658.html>).

Senza contare che sussiste anche la concreta possibilità che il ricorrente venga espulso dalla Libia e rimpatriato in Sudan, ove sarebbe esposto a un grave pericolo in considerazione della situazione di violenza generalizzata presente nella zona di provenienza.

A tal proposito, le fonti consultate sul Paese di origine documentano una situazione di sicurezza altamente instabile caratterizzata da episodi di violenza indiscriminata ai danni della popolazione civile: "La violenza è aumentata in tutto il paese con improvvise fiammate di combattimenti intercomunitari durante tutto l'anno, specialmente negli Stati del Darfur, del Nilo Azzurro, di Kassala e del Kordofan. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), più di 211.000 persone sono fuggite dalle loro case in Darfur e Kordofan a causa della violenza. Nel Nilo Azzurro, più di 97.000 persone sono state sfollate da quando i combattimenti di luglio e ottobre 2022 hanno ucciso più di 300 persone, secondo l'OCHA (...). Le violenze intercomunitarie si sono rinnovate e si sono verificate principalmente nel Darfur, nel Kordofan meridionale

e nello Stato del Nilo azzurro, provocando la morte di numerosi civili. Ad esempio, secondo l'OHCHR e il gruppo di esperti delle Nazioni Unite, il 22-25 aprile 2022, nel Darfur occidentale, gli scontri tra le tribù Massalit e quelle arabe a Kreinik e El Geneina hanno provocato almeno 159 morti, 107 feriti e lo sfollamento di migliaia di civili. Il gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha riferito che durante le violenze a Kreinik e El Geneina, le strutture mediche sono state attaccate, i civili sono stati uccisi all'interno della moschea di Kreinik e cinque villaggi sono stati bruciati. Tra il 10 e il 16 luglio 2022, gli scontri tra le tribù Hausa e Funj nello Stato del Nilo Azzurro hanno provocato la morte di più di 100 persone e lo sfollamento di oltre 15.000 persone. A ottobre 2022 ulteriori scontri tribali nello Stato del Nilo Azzurro hanno ucciso più di 200 persone (...) Per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022, ACLED ha codificato 659 eventi in Sudan. Di questi, ACLED ha contrassegnato 217 eventi come battaglie, 15 come Esplosioni e 427 come violenza contro i civili. Del totale nazionale di 659 incidenti, 391 si sono verificati nei cinque stati del Darfur e 153 eventi nelle Due Aree e nel Kordofan occidentale.

I dati ACLED mostrano il numero di incidenti e vittime nelle Due Aree e nel Kordofan occidentale registrati da ACLED in due anni: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Si è registrato un leggero aumento del numero di incidenti in queste tre regioni nel 2022 (153) rispetto all'anno precedente (138), mentre il numero di vittime è più che raddoppiato con 776 vittime nel 2022 rispetto a 321 vittime nel 2021. C'è stato un forte aumento del numero di vittime a partire da giugno 2022, principalmente a causa della violenza nei distretti di Wad al-Mahi e Rusayris (Blue Nile) Per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022, ACLED ha codificato 153 eventi nelle Due Aree e nel Kordofan occidentale. Di questi, ACLED ha contrassegnato 66 eventi come Scontri armati, 5 come Esplosioni e 82 come Violenza contro i civili (di cui 74 come Attacchi, 4 come Rapimenti e 4 come episodi di Violenza sessuale). Come avvenuto anche in Darfur, secondo i dati ACLED per il 2022, gli attacchi contro i civili sono stati la tipologia di violenza più diffusa nelle Due Aree e nel Kordofan meridionale. Questi attacchi sono stati per lo più attribuiti a gruppi armati non identificati e milizie. In molti casi di omicidio e violenza, la polizia non ha risposto e in alcuni casi le forze governative (SAF e RSF) sono state coinvolte o complici negli attacchi e nelle rapine nella regione. Il GPC afferma che gli ordigni esplosivi (EO) continuano a minacciare la vita delle persone nel Nilo Azzurro. Circa 63 località ancora contaminate da ordigni esplosivi su un'area di quattro milioni di metri quadrati sono state registrate nel sistema di gestione delle informazioni per l'azione contro le mine (IMSMA) e in attesa di operazioni di bonifica. L'ACLED non ha registrato alcun episodio di esplosione nel Nilo Azzurro, ma ha codificato quattro bombardamenti nel Kordofan occidentale e un incidente con una granata nel Kordofan meridionale. L'ACLED ha registrato 28 scontri armati nel Nilo Azzurro nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2022. Tutti gli scontri armati hanno avuto luogo nei mesi luglio-dicembre 2022 e gli attori coinvolti sono stati registrati dall'ACLED come milizie. Durante il regime dell'ex presidente Omar al-Bashir, i ribelli e il regime hanno combattuto una guerra su vasta scala mentre i conflitti tra comunità per l'accesso all'acqua o alla terra erano piuttosto rari. Secondo il giornalista Mat Nashed, la violenza senza precedenti nel Nilo Azzurro è per lo più politica e "il risultato di una logica che ha trascurato, saccheggiato e militarizzato la periferia del Paese dall'indipendenza". Kholood Khair, direttore e analista di Confluence Advisory, un "think and do-tank" di Khartoum, sostiene che le autorità di Khartoum dall'indipendenza hanno fatto affidamento sulla

tribalizzazione di stati lontani per promuovere i propri interessi: assicurando i loro interessi finanziari, attraverso alleanze locali, controllo della terra e delle sue risorse, e dei loro interessi politici armando certe fazioni contro altre. In Blue Nile, l'SPLM/A-N Agar è diventato il potere politico dominante sin dalla firma dell'APP. Tuttavia, il processo di pace non è riuscito a includere molte comunità, compresi i sostenitori dell'SPLM/A-N al-Hilu e i gruppi non allineati con nessuna delle due fazioni dell'SPLM/A-N, creando tensioni su questioni di rappresentanza politica e proprietà della terra. La richiesta della comunità Hausa nell'aprile 2022 di essere riconosciuti come proprietari terrieri tradizionali nel Nilo Azzurro ha provocato violenze mortali durante l'estate. Gli Hausa, giunti nella regione negli anni '20 in cerca di pascoli per le loro mandrie, hanno chiesto un loro corpo amministrativo nativo per governare le aree in cui sono la maggioranza. Secondo l'usanza locale, solo le cosiddette tribù indigene possono possedere la terra. Violenze significative si sono verificate dal 10 al 17 luglio 2022 tra membri della comunità Hausa e membri delle comunità Funj, Hamaj e Berta. Sebbene il conflitto sia stato innescato da un furto di bestiame nel Geissan, si è presto diffuso in altre parti della regione, vale a dire Wad al-Mahi, Rusayris e Ed Damazin. Gli scontri a Rusayris e Ed Damazin hanno provocato l'uccisione di almeno 117 persone, centinaia di feriti e lo sfollamento di 31.000 persone, come riportato dall'UNSC. Le forze di sicurezza sono state dispiegate per controllare la situazione. Nonostante la firma di un accordo di cessazione delle ostilità nell'agosto 2022, i combattimenti sono scoppiati nuovamente nel settembre 2022 ad Ar Rusayris, Wad al-Mahi e Geissan.

Ad aprile e giugno 2022 è scoppiata un'ondata di scontri tra le milizie Rizeigat e le milizie Masalit e Gimir nel Darfur occidentale, che secondo quanto riferito hanno portato all'uccisione di centinaia di persone. Migliaia di persone sono state anche sfollate, centinaia di case di civili bruciate e proprietà saccheggiate. In particolare, alla fine di aprile, un attacco della milizia Reizigat al villaggio di al-Kereinik sarebbe stato sostenuto dalle RSF. Scontri mortali sono stati segnalati anche tra le RSF e le forze militari sudanesi a el-Geneina, la capitale dello stato del Darfur occidentale.

Nel vicino stato del Kordofan occidentale, gli episodi di violenza sono più che raddoppiati nel 2022 rispetto al 2021, mentre le vittime segnalate sono quasi raddoppiate, a causa della maggiore attività delle milizie. Lo stato ha assistito alla serie più letale di scontri di più giorni nella regione del Kordofan in ottobre, quando le milizie Misseriya sostenute dall'RSF hanno combattuto con le milizie Nuba e Dajo a Lagawa per la terra contesa. Le milizie Nuba e Dajo sono legate alla fazione del leader ribelle Abdelaziz al-Hilu del Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan-Nord (SPLM-N). Secondo quanto riferito, la città di Lagawa era sotto il controllo dell'SPLM-N al momento degli scontri. Il governo sudanese ha accusato l'SPLM-N di aver scatenato gli scontri, mentre l'SPLM-N ha negato di essere coinvolto nelle violenze. Secondo quanto riferito, decine di persone sono state uccise e ferite e migliaia di civili sono stati sfollati.

Nello stato del Nilo Azzurro, c'è stato anche un aumento significativo del numero di episodi violenti e di vittime segnalate, da nove episodi registrati e 11 vittime segnalate nel 2021 a 37 e 487, rispettivamente, nel 2022. Lo stato ha affrontato un'esplosione di violenza tra milizie armate, lotte per l'accesso alla terra e la proprietà. A luglio, le milizie Hamaj, Barta e Foug da un lato, e le milizie Hausa e al-Falata dall'altro, hanno ingaggiato una settimana di combattimenti, provocando centinaia di vittime” (cfr. ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project: Context Assessment: New Political Deal Amid Rising

Disorder in Sudan, 3 March 2023 <https://acleddata.com/2023/03/03/context-assessment-new-political-deal-amidst-rising-political-disorder-in-sudan/> ; USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Sudan, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089142.html>; CGRS-CEDOCA – Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgium), COI unit: Sudan; Security situation in Darfur and the Two Areas, 23 February 2023 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_sudan._security_situation_in_darfur_and_the_two_areas_20230223.pdf).

Infine, si registra che nel mese di aprile 2023 la situazione del conflitto sudanese ha assunto proporzioni preoccupanti, espandendosi anche nella Capitale Khartoum: “In Sudan lo scontro fra esercito regolare e paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) guidati da un generale legato al Gruppo Wagner, Mohamed Hamdan Dagalo, ha provocato finora quasi 200 morti in un bilancio che rischia di continuare ad aggravarsi. Le forze armate hanno potuto annunciare la riconquista della tv di Stato ma rivendicazioni di successi di entrambe le parti rendono difficile stabilire chi stia effettivamente prevalendo sul campo. Il bilancio di sangue di oltre 180 morti e 1.800 feriti tra civili e militari è del rappresentante speciale delle Nazioni Unite nel Paese, Volker Perthes. Stamattina, nel centro di Khartoum, ci sono stati altri bombardamenti aerei, cannoneggiamenti e lancio di missili terra-terra con un numero crescente di abitazioni civili colpite da proiettili vaganti, come ha riferito all'ANSA una fonte qualificata. Due ospedali colpiti da razzi e proiettili sono stati evacuati. Molti feriti fra civili e militari non hanno potuto raggiungere gli ospedali a causa delle difficoltà negli spostamenti sul territorio. L'ambasciatore dell'Ue in Sudan è stato aggredito nella sua residenza, ha informato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell in un tweet (<https://tg24.sky.it/mondo/2023/04/17/sudan-scontri-esercito-paramilitari> 17.04.2023).

Deve, pertanto, dichiararsi il diritto del ricorrente ad accedere sul territorio nazionale per proporre domanda di protezione internazionale.

Le determinazioni circa le modalità più idonee per consentire l'ingresso sono rimesse all'autorità competente, che potrà individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare le ragioni dell'odierno ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti), fermo restando che dovrà comunque consentire l'immediato ingresso sul territorio italiano del ricorrente medesimo quale richiedente asilo e provvedere a registrare la sua domanda di protezione internazionale.

Alla soccombenza segue la condanna delle amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice designato:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto,

dichiara il diritto del Sig. [REDACTED] di presentare domanda di protezione internazionale in Italia e ordina alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo **immediato ingresso nel territorio dello Stato italiano**;

condanna le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.600,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..

Roma, 10 giugno 2023

La Giudice
Silvia Albano